

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1267)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(MALFATTI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 OTTOBRE 1973

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580,
recante misure urgenti per l'Università

ONOREVOLI SENATORI. — All'atto della costituzione dell'attuale Governo, nelle dichiarazioni programmatiche esposte al Parlamento furono enunciati dodici punti ritenuti essenziali per un intervento urgente nell'Università al fine di rimuovere un lungo periodo di stasi rivelatosi gravemente nocivo alla vita delle istituzioni universitarie.

Ciò ha posto in crisi le strutture delle nostre Università che sono divenute ancor più inadeguate in relazione al notevole incremento annuo della popolazione universitaria, incremento che pone il nostro Paese al primo posto tra gli Stati europei.

Il provvedimento allegato è inteso a sciogliere i nodi più stringenti che rischiano, altrimenti, di soffocare la vita universitaria.

Non numerosi, ma qualificati, sono gli argomenti affrontati dal presente intervento di urgenza.

Per quanto concerne i docenti occorre affrontare i temi più urgenti che concorrono anch'essi a determinare la grave crisi delle Università: 1) lo squilibrio tra docenti e studenti; 2) la presenza nell'Università di docenti non ordinari, siano essi assistenti di ruolo con incarico, o incaricati esterni; 3) la collaborazione, in taluni casi senza una precisa configurazione giuridica, di nume-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rose forze già impegnate nella ricerca e nella didattica diversamente denominati: borsisti, incaricati di esercitazioni, assistenti volontari e altri.

Per la soluzione di tali problemi, si è provveduto in primo luogo, insieme con la messa a concorso delle cattedre oggi scoperte, all'istituzione di 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, nell'arco del biennio che va dall'anno accademico 1973-1974 al 1975-1976 (art. 1). Nel contempo si è dettata una nuova disciplina dei concorsi a cattedre, secondo un orientamento già emerso nel corso della precedente legislatura (art. 2). Si è disposto l'inquadramento nel ruolo dei professori straordinari, dei ternati nei concorsi a cattedre anche se laterna sia scaduta, a condizione che prestino tutt'ora servizio nell'Università, nonché degli aggregati (art. 3). Per quanto concerne i cosiddetti « precari », si è assicurato loro uno *status* uniforme che prevede una precisa garanzia di diritti e di doveri, mediante lo strumento dei « contratti » quadriennali (art. 5) e anche, in prospettiva, la possibilità di accesso al ruolo degli assistenti poi destinato all'esaurimento (art. 3).

Per la formazione scientifica e didattica dei giovani laureati è stata prevista l'istituzione annuale di 3.000 assegni biennali rinnovabili (art. 6).

Nell'intento di assicurare l'acquisizione di personale sperimentato all'Università, viene disposta la stabilizzazione degli attuali incaricati in possesso di una anzianità di tre anni, dettandosi nel contempo una nuova disciplina per il conferimento degli incarichi, i cui punti salienti si identificano nelle preferenze attribuite a coloro che non esercitano private attività professionali e nel divieto di conferire nuovi incarichi che non siano retribuiti (art. 4).

Per i docenti, infine, il cui trattamento economico da tempo è fermo, mentre per le altre categorie di pubblici dipendenti si è proceduto di recente a una giusta riconsiderazione, sono erogati miglioramenti per altro differenziati in relazione alla continuità dell'impegno didattico e scientifico e pertanto condizionati in parte dallo svolgi-

mento o meno di attività professionali retribuite (art. 12).

Sempre in attuazione dei punti programmatici di Governo sono state dettate norme per la modifica degli attuali criteri di attribuzione degli assegni di studio, da erogare preferibilmente mediante servizi; per l'avvio alla democratizzazione degli organi di Governo; per l'adeguamento del personale non docente alle necessità delle Università; per l'accelerato inizio dei lavori per la edilizia universitaria; per la programmazione delle nuove sedi universitarie e il divieto a qualsiasi istituzione di intitolarsi università.

Al fine di potenziare il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, è parso, pertanto, indispensabile incrementare i fondi disponibili per l'assegno di studio, insieme con la predisposizione di idonee garanzie circa le modalità della sua corresponsione e l'avviamento di iniziative che, in un quadro programmato e incentivante, sono intese a realizzare la previsione normativa concernente la sua erogazione in servizio (articolo 7).

Nell'ambito della legislazione vigente, si rivelano poi opportune alcune misure dirette a rinnovare la fisionomia degli organi di governo dell'Università. Si è inteso con tali norme avviare la partecipazione democratica di tutte le componenti della vita universitaria, assicurando tra l'altro la rappresentanza studentesca nei diversi organi in cui si articola la gestione, non solo amministrativa, degli Atenei. In questo quadro si è inteso anche normalizzare, in un brevissimo arco di tempo (180 giorni), le opere universitarie restituendo la gestione agli organi istituzionali (art. 9).

Le urgenti necessità di funzionamento delle Università non si esauriscono nel solo ambito del personale docente ma provengono anche dalle strutture organizzative complementari, rappresentate dal personale non insegnante, per le quali il presente disegno di legge prevede un adeguato aumento dei vari ruoli organici, dilazionato in più anni accademici (art. 8).

Per la realizzazione dei programmi di edilizia universitaria il problema si pone, co-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

me l'esperienza di questi anni ha dimostrato, in relazione alle necessità di semplificare le lunghe e complesse procedure previste dalle vigenti norme in materia. Sono previste, pertanto, nel presente provvedimento opportune norme di snellimento (art. 11).

Per quanto concerne le nuove istituzioni, si è trattato di regolamentare, da una parte l'indiscriminato uso delle denominazioni di Università, Ateneo, Politecnico e Istituto di istruzione universitaria, sancendo un espresso divieto di tale uso per le istituzioni universitarie diverse da quelle statali o legalmente riconosciute. Attraverso tale espresso divieto le anzidette denominazioni assurgono a vere e proprie qualità inerenti a pubblici uffici, come tale penalmente tutelate. Dall'altra, si è inteso disciplinare lo sviluppo

delle nuove sedi universitarie in un quadro programmato da attuarsi mediante provvedimenti legislativi, previa acquisizione di pareri del CIPE e delle Regioni (art. 10).

È prevista l'espressa abrogazione di norme vigenti in quei casi in cui potevano sorgere incertezze interpretative, facendosi invece riferimento, per tutte le altre disposizioni incompatibili, all'abrogazione discendente dai principi generali (art. 13).

L'onere del provvedimento per l'anno finanziario 1973 è previsto in lire 16.000 milioni e in lire 60.000 milioni per l'anno finanziario 1974. A detto onere si farà fronte con i fondi di pari importo accantonati nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni (art. 14).

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, concernente misure urgenti per l'Università.

ALLEGATO

Decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 2 ottobre 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare misure urgenti per l'Università;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e con il Ministro per i lavori pubblici;

DECRETA:

Art. 1

(Nuovi posti di professore universitario di ruolo)

Sono istituiti 7.500 nuovi posti di professore universitario di ruolo, da distribuire in ragione di 2.500 per ciascuno degli anni accademici 1973-1974, 1974-1975 e 1975-1976.

Tali posti sono ripartiti annualmente con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto delle motivate richieste che le facoltà e le scuole delle università e degli istituti di istruzione superiore sono tenute a trasmettere entro trenta giorni dalla relativa comunicazione ministeriale.

Nella ripartizione, il Ministro terrà conto del numero degli studenti in corso, di quello comprensivo degli incarichi ufficiali retribuiti e dei posti di assistenti di ruolo, esistenti presso ciascuna facoltà o scuola nonché di criteri generali ispirati alle esigenze scientifiche e didattiche indicati dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I posti di ruolo comunque disponibili e non ancora coperti per i quali le facoltà e le scuole non abbiano provveduto, entro quarantacinque giorni dalla data del decreto ministeriale, di cui al secondo comma, alla proposta di messa a concorso ovvero alla dichiarazione di vacanza, o che non risultino in quest'ultimo caso coperti entro i successivi quarantacinque giorni, sono riassegnati dal Ministro per la pubblica istruzione, secondo gli stessi criteri, ad altra facoltà o scuola che ne abbia fatto richiesta.

Ove risultino ancora posti di professore universitario di ruolo inutilizzati, il Ministro bandisce concorsi per le facoltà rette da un comitato tecnico, o per le facoltà degli atenei di nuova istituzione di cui al programma previsto dall'articolo 10, o da altri provvedimenti legislativi.

Art. 2

(Nuove norme per i concorsi a posti di professore universitario)

La 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime al Ministro un parere vincolante circa i gruppi di discipline per i quali le facoltà possono chiedere i concorsi. I raggruppamenti, stabiliti in base a criteri di stretta affinità, debbono assicurare in ogni caso, da parte della commissione giudicatrice, un giudizio competente sulle pubblicazioni e sugli altri titoli che saranno presentati dai candidati.

I raggruppamenti debbono comprendere un numero sufficiente di discipline, incluse fra quelle previste dal vigente ordinamento didattico.

Singole discipline di alta specializzazione possono essere poste a concorso, su richiesta delle facoltà, al di fuori dei predetti raggruppamenti, per una aliquota non superiore annualmente al 10 per cento dei posti disponibili.

I concorsi a posti di professore universitario di ruolo sono banditi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulle proposte delle facoltà interessate, approvate dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per partecipare ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati in cui vigano norme o accordi di reciprocità che riconoscano eguali diritti ai cittadini italiani.

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Essa è composta di cinque commissari sorteggiati tra i professori di ruolo o fuori ruolo delle materie messe a concorso, se le relative cattedre non eccedano il numero di dieci, o di sette in caso diverso, e di due supplenti per eventuali sostituzioni.

Nella prima attuazione del presente provvedimento sono altresì sorteggiabili i professori aggregati ed i ternati aventi titolo all'inquadramento di cui al successivo articolo 3, commi primo e secondo, per le discipline dei rispettivi concorsi.

Possono far parte delle commissioni giudicatrici, per la ulteriore attuazione del presente provvedimento, anche i professori straordinari vincitori dei concorsi disciplinati dal presente provvedimento.

Qualora i sorteggiabili non raggiungano il numero di venticinque la 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione indica una ed eventualmente più discipline strettamente affini per la estensione del sorteggio. Non meno di due commissari, ove possibile, debbono essere titolari della disciplina o di una delle discipline raggruppate messe a concorso.

Ciascun commissario può far parte di una sola commissione; chi è sorteggiato in più di una, viene compreso nella commissione per la quale il sorteggio sia cronologicamente precedente e viene sostituito nell'altra o nelle altre dal supplente.

Non possono far parte della commissione giudicatrice del concorso coloro che siano stati sorteggiati in quelli immediatamente precedenti per la disciplina o per il gruppo di discipline messe a concorso, tranne che la loro presenza sia necessaria per l'attuazione del disposto di cui alla seconda parte del nono comma del presente articolo. Non sono sorteggiabili coloro che facciano parte della 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le operazioni di sorteggio sono affidate ad una commissione nominata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composta di un professore di ruolo designato dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, che la presiede, e di sei funzionari del Ministero. Tutte le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

La commissione giudicatrice è convocata dal Ministro per la pubblica istruzione e deve concludere i suoi lavori entro quattro mesi dalla data di prima convocazione. Decorso inutilmente tale termine, la commissione deve riferire subito per iscritto al Ministro che, in relazione alle cause del ritardo, adotta i conseguenti provvedimenti, ivi compresa la sostituzione della intera commissione mediante nuovo sorteggio.

La commissione formula il suo giudizio sulla base dei titoli presentati dai candidati e, per le discipline che lo richiedano, di eventuali prove didattiche o sperimentali. Al termine dei lavori, la commissione redige una relazione analitica, nella quale sono riportati i giudizi di ciascun commissario sui singoli candidati e il giudizio conclusivo della commissione, in base al quale essa propone i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e in ordine alfabetico.

Le facoltà, presa visione degli atti del concorso, chiamano i vincitori a coprire i posti banditi sulla base delle domande da questi presentate.

In mancanza, il Ministro per la pubblica istruzione, viste le domande degli interessati e sentite le facoltà, provvede a nominare per i posti non ricoperti i vincitori che entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso non siano stati chiamati da alcuna facoltà o scuola.

È assicurata la pubblicità integrale degli atti di concorso.

Art. 3

(Inquadramento nei ruoli del personale docente universitario)

Sono collocati a domanda nel ruolo dei professori universitari con la qualifica di straordinario, nella classe iniziale di stipendio ovvero nella classe corrispondente a quella in godimento e con la anzianità in essa maturata, i professori aggregati in servizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Sono inoltre collocati a domanda nello stesso ruolo, nella classe iniziale di stipendio, coloro che, pur essendo stati compresi nella terna dei vincitori di un concorso a cattedra espletato o bandito anteriormente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non siano alla stessa data professori di ruolo e si trovino in servizio presso le facoltà e scuole universitarie in qualità di professori incaricati o assistenti di ruolo.

Quest'ultimo requisito non è richiesto per coloro che sono compresi in una terna tuttora valida alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Le domande di cui ai precedenti commi devono essere presentate entro un mese dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

Le facoltà presso le quali l'avente titolo all'inquadramento in ruolo presti servizio in qualità di incaricato o di assistente di ruolo ovvero di aggregato sono tenute a deliberare sulla chiamata entro trenta giorni dalla domanda.

In mancanza, la chiamata può essere deliberata, entro i successivi sessanta giorni, da qualsiasi facoltà, per la disciplina o per una delle discipline del relativo concorso, o per una disciplina strettamente affine.

Coloro che siano chiamati da più facoltà sono tenuti ad esercitare immediatamente l'opzione.

Ove non sia intervenuta alcuna chiamata, il Ministro per la pubblica istruzione, sentiti gli interessati e le facoltà, assegna con proprio decreto gli aventi titolo non chiamati, su conforme parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, con preferenza per le facoltà rette da comitati tecnici.

In corrispondenza delle nomine disposte sono assegnati alle facoltà altrettanti posti di ruolo in soprannumero. Espletati gli inquadramenti dei professori aggregati, il ruolo istituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585, è soppresso, restando ferma la decorrenza della nomina agli effetti economici a partire dall'inizio dell'anno accademico 1973-74.

A domanda, da presentarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati anche in soprannumero nel ruolo degli assistenti coloro che siano stati inclusi in una terna di idonei non scaduta in un concorso ad assistente ordinario.

La nomina è disposta presso la facoltà nella quale è stato bandito il concorso, per la stessa disciplina o, con il consenso dell'interessato, per disciplina affine.

Le stesse norme si applicano ai vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, nonché ai vincitori dei concorsi riservati di cui al comma seguente. Per i concorsi banditi e per quelli in corso di svolgimento per i quali all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento non sia stato ancora formulato il giudizio conclusivo della commissione, si applica il disposto del comma successivo relativo alla designazione dell'unico vincitore.

Il ruolo degli assistenti è trasformato in ruolo ad esaurimento al termine del quarto anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Nel frattempo è consentita la messa a concorso dei posti che si renderanno disponibili, con designazione di un unico vincitore e con esclusione della formulazione di giudizio di idoneità, restando riservata la partecipazione a coloro che siano:

- a) titolari dei contratti di cui al successivo articolo 5;

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- b) titolare di assegni di formazione scientifica e didattica, al compimento del periodo per cui l'assegno è stato conferito;
- c) tecnici laureati.

Possono inoltre partecipare coloro che si trovino nelle condizioni previste nel primo comma del successivo articolo 5.

Nella prima attuazione del presente provvedimento, anche a seguito dell'applicazione dei commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente articolo ed in correlazione ai termini di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, le facoltà possono provvedere alla copertura di posti di ruolo mediante trasferimenti di professori che, anche in deroga all'articolo 93, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, hanno decorrenza dal 1° marzo 1974.

Art. 4

(Stabilizzazione dei professori e nuova disciplina del conferimento degli incarichi)

I professori incaricati, in servizio all'entrata in vigore del presente provvedimento, hanno diritto a conservare l'incarico a domanda fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria, purché in possesso di tre anni di anzianità di insegnamento, che può maturare sino all'anno accademico 1974-75 incluso. Il disposto di cui al presente comma non si applica agli incarichi attribuiti a professori universitari di ruolo né al secondo incarico nei casi in cui esso è consentito.

I professori stabilizzati, qualora il corso di cui sono incaricati sia assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessi di essere attivato, sono utilizzati su deliberazione del consiglio di facoltà per un corso di insegnamento che sia parte del precedente o, con il loro consenso, per un corso di insegnamento affine.

Per coloro cui sia stato conferito un incarico di insegnamento anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 giugno 1971, n. 360, fino al momento nel quale abbiano acquisito il diritto previsto nel primo comma del presente articolo e comunque non oltre l'anno accademico 1974-75.

Nuovi incarichi di insegnamento possono essere conferiti solo se retribuiti, nei limiti di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Gli incarichi di insegnamento sono conferiti, a domanda, a studiosi della relativa disciplina o di disciplina strettamente affine che siano laureati da almeno tre anni o, nel caso siano sprovvisti di laurea, abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, secondo il seguente ordine di precedenza:

- 1) già incaricati o assistenti di ruolo che non esercitino attività professionale o di consulenza professionale retribuita;
- 2) professori di ruolo che non esercitino le medesime attività; in tal caso non si applica il quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
- 3) liberi docenti o studiosi che abbiano recato con le loro pubblicazioni contributi originali alla disciplina;
- 4) già incaricati o assistenti di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 1);
- 5) professori di ruolo che non si trovino nelle condizioni previste al punto 2).

I bandi e le proposte di conferimento, che devono essere motivate, sono resi pubblici.

Art. 5

(Istituzione di un fondo per contratti con laureati)

È istituito un fondo nazionale per consentire alle università statali di stipulare 8.000 contratti quadriennali per l'importo lordo annuo di lire 2.500.000 ciascuno con laureati, i quali all'atto del-

l'entrata in vigore del presente provvedimento, abbiano svolto per almeno un anno, nell'ambito degli ultimi tre anni accademici, attività di:

- a) borsisti di cui all'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e all'articolo 21 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, nonché borsisti C.N.R. che abbiano svolto la loro attività presso le facoltà;
- b) assistenti incaricati e assistenti supplenti;
- c) assistenti volontari confermati in servizio ai sensi del secondo comma dell'articolo 22 della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
- d) medici interni universitari con compiti assistenziali;
- e) incaricati di esercitazioni pratiche di cui alla legge 24 febbraio 1967, n. 62;
- f) tecnici laureati incaricati e tecnici laureati supplenti.

Ulteriori fondi potranno essere stanziati allo stesso scopo dalle università statali nel proprio bilancio, sempreché l'ammontare per ciascun contratto sia corrispondente a quello previsto per gli altri contratti di cui al precedente comma.

Il contratto è incompatibile con ogni rapporto di lavoro retribuito se svolto con continuità, o con il godimento di borse di studio e di ricerca. Decadono dal contratto i titolari ai quali sia conferito un incarico di insegnamento retribuito nelle università, o che siano nominati supplenti di un posto di assistente universitario di ruolo.

Il numero dei contratti da assegnare alle università statali, con l'importo corrispondente, è determinato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in base al numero di coloro che secondo le indicazioni presentate dalle università stesse hanno titolo per partecipare al concorso e tenuto conto dei criteri generali ed obiettivi stabiliti dalla 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. In base agli stessi criteri il senato accademico di ciascuna università provvede al riparto tra le facoltà, le quali assegnano le disponibilità a gruppi di discipline affini.

I concorsi sono banditi dall'università.

La commissione giudicatrice è composta di due docenti di ruolo o fuori ruolo e di un assistente delle discipline cui si riferisce il contratto, appartenenti alla facoltà, scelti con voto limitato ad un solo nominativo dal consiglio di facoltà.

I contratti sono stipulati dal rettore dell'università con i vincitori.

La utilizzazione dei contrattisti è determinata dal consiglio di facoltà su proposta dei professori titolari degli insegnamenti compresi nei rispettivi gruppi, tenuto conto dell'affollamento dei corsi, dei posti di assistente di ruolo preesistenti, delle ricerche programmate in corso e delle indicazioni di preferenza formulate dagli interessati.

Il titolare del contratto deve risiedere nel luogo in cui ha sede l'università; egli può tuttavia, col consenso della facoltà, svolgere un biennio dell'attività di contrattista presso una università o una scuola universitaria straniera.

Il titolare del contratto è tenuto a svolgere, con impegno limitato a metà della giornata per cinque giorni settimanali, attività di assistenza agli studenti, di controllo del loro profitto e di esercitazioni: ha diritto di avvalersi, ai fini delle sue attività di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti.

I titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, qualora svolgano attività di assistenza e cura, in relazione alla loro preparazione didattica e scientifica, oltre i limiti di impegno di cui al precedente comma, sono equiparati, ai fini delle vigenti leggi ospedaliere e della legge 25 marzo 1971, n. 213, agli assistenti ospedalieri.

Il titolare del contratto ha diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione propria e dei familiari a carico che non beneficino di altre forme di previdenza, all'INPS e all'ENPDEP a cura e sul bilancio dell'università.

Al termine del quadriennio, il titolare del contratto sulla cui attività didattica il consiglio di facoltà pronunci un giudizio favorevole, su relazione sottoscritta da due docenti, può essere inquadrato, a domanda, nei ruoli della scuola secondaria, in cattedre relative a discipline corrispondenti o affini alla materia prevista dal contratto. Il posto corrispondente è istituito in soprannumero ed è riassorbito nei ruoli organici nei limiti di un ventesimo dei nuovi posti disponibili.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il servizio svolto dal titolare del contratto è titolo valutabile nei concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni comprese quelle autonome e gli enti pubblici anche non territoriali.

Art. 6

(Assegni biennali di formazione scientifica e didattica)

Per la formazione scientifica e didattica di giovani laureati, sono banditi annualmente, a partire dall'anno accademico 1973-74, pubblici concorsi per numero 3.000 assegni biennali dell'importo lordo annuo di lire 1.800.000.

Ciascun assegno è corrisposto in 12 rate mensili di uguale ammontare, da conferire a laureati, da non oltre cinque anni, alla data dei bandi di concorso.

L'assegno biennale è prorogabile per un altro biennio quando la facoltà o la scuola universitaria, presso la quale si compie la formazione scientifica e didattica del titolare dell'assegno, ritenga necessaria la proroga stessa per il completamento del programma di ricerca.

Coloro che attualmente fruiscono di una borsa di studio di cui alle leggi 31 ottobre 1966, n. 942 e 24 febbraio 1967, n. 62, continuano a godere del residuo periodo di borsa salvo che non stipolino un contratto ai sensi del precedente articolo 5.

Gli assegni sono conferiti per una aliquota del cinquanta per cento mediante concorso nazionale e per pari aliquota mediante concorsi da svolgersi presso ciascuna facoltà o scuola universitaria.

Per il conferimento degli assegni mediante concorso nazionale da svolgersi presso il Ministero della pubblica istruzione, continuano ad applicarsi le norme vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

Gli altri assegni sono ripartiti tra le facoltà e scuole con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sulla base di criteri generali e obiettivi indicati dalla 1^a sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avuto riguardo alle caratteristiche delle diverse facoltà e scuole e alle prospettive di sviluppo della ricerca scientifica. I competenti Consigli provvedono a ripartire gli assegni fra gruppi di discipline affini tenuto conto del numero degli assistenti di ruolo o incaricati, dei contrattisti e dei borsisti preesistenti e di altri criteri obiettivi.

I relativi concorsi sono banditi dall'università. La commissione giudicatrice è costituita da tre professori ufficiali del gruppo di discipline affini scelti, con voto limitato ad un nominativo, dal consiglio di facoltà. In ogni caso, il numero degli eleggibili deve sempre essere almeno doppio di quello dei componenti della commissione giudicatrice. Nessuna disciplina può essere inclusa in più gruppi.

L'assegno è individuale e indivisibile. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi derivanti da attività professionale o rapporto di lavoro svolti in modo continuativo.

I titolari degli assegni in relazione alle finalità di cui al primo comma del presente articolo partecipano ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti.

Essi non possono sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Sono tenuti a presentare una relazione scritta annuale al consiglio di facoltà sulla attività di ricerca che può essere svolta durante non meno di un semestre e non più di un anno nel biennio presso una università o istituto di alti studi all'estero, ottenendone specifica attestazione. Per la stessa durata l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento.

Nei casi di gravi inadempienze il consiglio di facoltà, sentito il titolare della disciplina e l'interessato, può decidere la decadenza dell'assegno.

I titolari degli assegni hanno diritto al trattamento previdenziale e assicurativo, mediante iscrizione a cura e sul bilancio dell'università, all'INPS e all'ENPDEP, loro e dei familiari a carico che non godono di altre forme di previdenza.

Art. 7

(Assegni di studio)

Per ciascuno degli anni accademici 1974-75 e 1975-76 lo stanziamento annuale per la corresponsione dell'assegno di studio di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, e successive modificazioni, è aumentato di 4 miliardi di lire.

Le opere universitarie sono tenute a predisporre programmi biennali per assicurare la corresponsione degli assegni di studio con prestazioni di servizi. È fatta salva l'erogazione del denaro occorrente per le spese minute.

Per l'attuazione dei programmi potrà essere accantonata una quota parte del fondo annualmente destinato agli assegni di studio, in misura comunque non superiore al 30 per cento, da ripartire tra le opere in proporzione all'impegno finanziario di ciascuna.

Un quinto del residuo fondo destinato agli assegni di studio è riservato agli studenti del primo anno di corso ed è attribuito su domanda agli interessati nei limiti dei fondi disponibili a tal fine, con precedenza agli appartenenti a famiglie il cui reddito imponibile non sia superiore a lire 1.800.000, con i criteri e nell'ordine stabiliti come segue:

a) agli studenti appartenenti a famiglie di più disagiate condizioni economiche, con particolare riferimento a quelle il cui reddito derivi dal lavoro dipendente o da pensione ovvero da lavoro autonomo e le cui condizioni economiche siano equiparabili;

b) a parità di reddito, agli studenti più meritevoli in base ai voti di profitto;

c) a parità di merito, agli studenti con famiglia propria e infine al più anziano di età.

Agli studenti del primo anno l'assegno è attribuito per un terzo all'inizio dell'anno accademico e per due terzi dopo il superamento di due delle prove di esame previste dal proprio piano di studio.

Il restante fondo, concorrendo sempre la condizione di un reddito familiare imponibile non superiore a lire 1.800.000 annue, è attribuito, nei limiti delle disponibilità, e nell'ordine di precedenza di cui alle lettere a), b) e c) del quarto comma del presente articolo, a quegli studenti che siano in regola con il proprio piano di studio sulla base di un giudizio favorevole dei consigli di facoltà.

Gli organi dell'università inviano ai competenti uffici distrettuali delle imposte un elenco degli studenti cui sia stato attribuito l'assegno di studio, per consentire agli uffici stessi ulteriori accertamenti sulla effettiva consistenza del reddito familiare dei singoli studenti.

Art. 8

(Personale non docente)

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento l'attuale dotazione organica complessiva della carriera direttiva amministrativa delle segreterie universitarie viene incrementata del 20 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche complessive della carriera direttiva del personale di ragioneria delle segreterie universitarie, e della carriera direttiva dei bibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici nonché della carriera di concetto amministrativa delle università, della carriera di concetto del personale di ragioneria e della carriera di concetto degli aiutobibliotecari delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo della carriera esecutiva, delle segreterie universitarie nonché dei ruoli di cui agli articoli 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 20, lettera b) e 26 della legge 3 giugno

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1970, n. 380, sono incrementate mediamente del 10 per cento nell'anno 1974, del 20 per cento nell'anno 1975 e del 20 per cento nell'anno 1976.

Le attuali dotazioni organiche del ruolo degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria, della scuola normale superiore di Pisa e degli osservatori astronomici sono incrementate mediamente del 30 per cento nell'anno 1974, del 30 per cento nell'anno 1975 e del 40 per cento nell'anno 1976.

La determinazione delle dotazioni organiche di ciascun ruolo e la distribuzione tra le diverse qualifiche dei posti recati in aumento sarà effettuata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro.

Un terzo dei posti recati annualmente in aumento nelle qualifiche iniziali di ciascun ruolo indicato nel presente articolo sarà coperto mediante concorsi per esame colloquio riservati al personale assunto ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1042. I residui due terzi vanno coperti mediante pubblici concorsi.

Per il personale comunque in servizio presso le università e gli istituti di istruzione universitaria e osservatori astronomici, astrofisici e vesuviani si prescinde dal limite di età per la partecipazione ai concorsi di cui sopra.

Art. 9

(Nuove norme sugli organi universitari)

A partire dall'entrata in vigore del presente provvedimento, per tutte le questioni non attinenti alla messa a concorso di posti di professore universitario, alla chiamata di professori straordinari e ordinari, nonché alla persona di professori straordinari, ordinari o fuori ruolo, partecipano ai consigli di facoltà con voto deliberativo i professori incaricati stabilizzati.

Resta fermo il disposto di cui all'articolo 15, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni. Partecipano inoltre ai consigli di facoltà:

- a) due rappresentanti degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico di insegnamento ufficiale nella facoltà;
- b) un rappresentante dei contrattisti di cui al precedente articolo 5;
- c) un rappresentante dei titolari di assegni di studio di cui al precedente articolo 6.

Alle adunanze di cui al precedente comma può intervenire una rappresentanza degli studenti in ragione di cinque eletti nelle facoltà con meno di duemila iscritti in corsi di laurea, di sette quando questi siano più di duemila ma meno di cinquemila, di nove al di sopra di tale numero. Gli eletti hanno diritto di parola e di proposta, sulle materie che ritengano di interesse degli studenti. Sulle loro proposte il consiglio di facoltà è tenuto a pronunciarsi con deliberazione motivata.

I rappresentanti studenteschi in seno ai consigli di amministrazione delle opere universitarie sono eletti direttamente dagli studenti, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 168.

Nessuno può far parte contemporaneamente di più consigli di facoltà: qualora vi abbia titolo, è tenuto entro trenta giorni ad esercitare l'opzione.

Qualora il consiglio di facoltà, nella composizione di cui al primo e secondo comma, superi il numero di cinquanta membri, può delegare determinate materie a consigli separati per i diversi corsi o indirizzi di laurea.

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono restituite alla normale gestione le opere universitarie e decadono gli attuali commissari governativi.

I consigli delle opere sono integrati con un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede la università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i consigli di amministrazione delle università sono integrati con:

- a) un membro designato dalla regione nel cui territorio ha sede l'università, scelto fra i cittadini che non abbiano con essa rapporto di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti;
- b) tre rappresentanti dei professori di ruolo e un rappresentante dei professori incaricati stabilizzati, in sostituzione dei tre membri designati dai presidi di facoltà di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;
- c) un rappresentante degli assistenti di ruolo che non siano titolari di un incarico stabilizzato;
- d) un rappresentante del personale non insegnante;
- e) tre rappresentanti degli studenti.

Tutte le rappresentanze previste nel presente articolo sono espresse mediante elezione con voto limitato.

Se gli eligendi siano tre o più di tre, il voto è limitato ad un terzo dei nominativi da eleggere. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. La mancata partecipazione di una o più rappresentanze non infirma la valida costituzione dell'organo.

Tutti gli atti dei consigli di cui ai precedenti commi sono pubblici.

Le norme regolamentari per disciplinare le elezioni degli studenti, e per garantire la libertà e la segretezza del voto saranno deliberate dal senato accademico, sentite le organizzazioni studentesche presenti nell'ateneo.

Art. 10

(Nuove università)

Le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Governo presenterà al Parlamento uno o più disegni di legge per la istituzione di nuove sedi universitarie, tenuto conto:

- a) delle osservazioni del CIPE relative alla popolazione scolastica nella scuola secondaria nelle varie regioni, al sovraffollamento di università esistenti e alle zone di provenienza dei relativi studenti, nonché ai criteri generali di pianificazione economica e territoriale;
- b) dei pareri delle regioni interessate sulla localizzazione delle nuove sedi universitarie e sui corsi di laurea ritenuti particolarmente utili ai fini dello sviluppo regionale.

I disegni di legge di cui al comma secondo del presente articolo prevederanno anche l'istituzione di nuove facoltà, presso sedi già esistenti. Fino all'entrata in vigore delle leggi di cui ai commi precedenti il divieto contenuto nell'articolo 2 della legge 30 novembre 1970, n. 924, si estende alla istituzione o al riconoscimento di nuove facoltà.

È vietata l'istituzione, da parte delle università e delle facoltà, di corsi di insegnamento distaccati in sede diversa da quella dell'ateneo. Ogni università può disporre di laboratori e centri di ricerca anche in località diverse, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

È altresì vietata la costituzione nell'ambito delle facoltà di nuovi istituti monocattedra.

Art. 11

(Nuove procedure per l'edilizia universitaria)

Per la realizzazione delle opere di edilizia già finanziate, le università e le altre istituzioni universitarie possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le deliberazioni necessarie all'acqui-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sizione delle aree, all'acquisto o alla locazione di immobili, alla progettazione, alle gare, a eventuali convenzioni e comunque a tutti gli adempimenti relativi all'esecuzione e al collaudo delle opere.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, si applicano per l'esecuzione di tutte le opere di edilizia universitaria, salvo quanto stabilito dai successivi commi.

La deliberazione del consiglio comunale di cui al secondo comma dell'articolo 5 della citata legge è adottata, per le opere di cui sopra, previo parere di una commissione composta dal rappresentante legale dell'università o da un suo delegato, dall'ingegnere capo del genio civile, da un tecnico delegato dal sindaco.

Qualora la deliberazione comunale non venga adottata entro il termine di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291, le aree, sulla base delle indicazioni fornite dai provveditorati alle opere pubbliche, saranno prescelte con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla scadenza di detto termine con gli stessi effetti. Ove la regione non provveda entro il termine indicato a determinare comunque l'area idonea, provvede il Ministro per i lavori pubblici con decreto avente gli effetti di cui al citato articolo 3 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.

Le espropriazioni e la determinazione delle relative indennità avvengono ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo secondo della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

I decreti di espropriazione e di occupazione di urgenza sono adottati dal presidente della giunta regionale.

Per l'autorizzazione all'acquisto di edifici si applica la norma di cui all'articolo 38, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641.

I limiti di spesa fissati dall'articolo 9-bis, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 952, sono elevati a 300 milioni.

L'erogazione dei fondi per l'edilizia universitaria viene effettuata dal Ministro per la pubblica istruzione gradualmente sulla base delle richieste formulate dai rettori e dai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate.

Tali richieste devono indicare il fabbisogno complessivo relativo ai pagamenti che si prevede di dover effettuare ogni quadrimestre.

Il Ministro per la pubblica istruzione provvede ad accreditare su apposite contabilità speciali intestate ai rettori o ai legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate gli importi richiesti.

I rettori o i legali rappresentanti delle altre istituzioni interessate provvedono ad emettere ordinativi di pagamento a valere sulle contabilità speciali, in relazione alla emissione degli stati di avanzamento o all'acquisizione degli immobili e comunque ai pagamenti da effettuare.

La rendicontazione deve riguardare soltanto le somme spese e non quelle ancora disponibili sulle contabilità speciali alla fine dell'esercizio.

Art. 12

(Trattamento economico del personale docente universitario)

Al personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.

Detto assegno è sostitutivo della indennità di ricerca scientifica di cui all'articolo 22 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.

L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Al personale di cui al primo comma viene corrisposto altresì per dodici mensilità all'anno un assegno speciale nella misura forfettaria lorda di lire 150.000 per i professori di ruolo e fuori ruolo, di lire 80.000 per i professori incaricati esterni e per gli assistenti.

Detto assegno non è pensionabile, è subordinato alla corresponsione dello stipendio, è ridotto nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.

Esso non compete a coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale con reddito annuo, escluso quello derivante da diritti di autore, superiore a due milioni di lire.

Per avere diritto all'assegno di cui al quarto comma, i docenti interessati devono dichiarare all'inizio di ciascun anno accademico al dirigente dei servizi amministrativi dell'università, che raccoglie la dichiarazione in un verbale avente valore di atto pubblico, di trovarsi nelle condizioni previste per poterne beneficiare.

Il personale medico universitario che fruisca degli assegni previsti dal presente articolo, continua a beneficiare dell'indennità di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1971, n. 213, per la parte eccedente gli assegni medesimi. Le università versano al Tesoro dello Stato, anche nel caso di istituti clinici gestiti direttamente, la parte corrispondente agli assegni spettanti al personale medico universitario previa detrazione delle quote necessarie per la corresponsione dell'indennità ai contrattisti ai sensi del comma undicesimo del precedente articolo 5.

Con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione professori e assistenti universitari possono essere distaccati, per dirigere un istituto o laboratorio, presso il Consiglio nazionale delle ricerche o istituti e enti di ricerca a carattere nazionale. La spesa relativa a stipendi ed altri assegni fissi resta a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'incarico non può avere durata superiore a cinque anni e non è immediatamente rinnovabile.

Ai professori e agli assistenti distaccati non può essere consentito di percepire retribuzioni o indennità a carico del CNR e dell'ente di ricerca comunque connesse con il predetto incarico.

Art. 13

(Norma abrogativa)

Sono abrogati l'articolo 1, primo comma, della legge 30 novembre 1970, n. 924, l'articolo 32 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, e successive modificazioni ed integrazioni, e gli articoli 21 e 31 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni, e ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel presente provvedimento.

Art. 14

(Onere)

All'onere derivante dall'applicazione del presente provvedimento valutato per l'anno finanziario 1973 in lire 16.000 milioni si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere per l'anno finanziario 1974, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 del su indicato stato di previsione della spesa del detto anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 1973

LEONE

RUMOR — Malfatti —
La Malfa — Giolitti
— Lauricella

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

TABELLA

ASSEGNO PENSIONABILE ANNUO LORDO

Personale insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria

Parametro	Importo
825	1.680.000
772	1.680.000
609	1.440.000
535	1.440.000
443	1.300.000
387	1.055.000
317	1.000.000
307	950.000
243	770.400